



# COMUNE DI CAROVIGNO

Provincia di Brindisi

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 36 del 20/11/2023

**OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – CONFERMA ALIQUOTE ANNO 2024**

L'anno duemilaventitre, addì venti del mese di Novembre alle ore 16:26, nella Residenza municipale, si è riunito il Consiglio comunale, convocato per la data odierna, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto la seduta ha avuto inizio alle ore 16:26  
Presiede il Presidente del Consiglio, Francesco Leoci.

Intervengono i Signori:

N.	Cognome e Nome	Presente	Assente
1	LANZILOTTI MASSIMO VITTORIO	SI	
2	LEOCI FRANCESCO	SI	
3	LA CAMERA ANTONELLA	SI	
4	COLELLA ANTONIA	SI	
5	IGNONE ANNAMARIA	SI	
6	SAPONARO DOMENICO	SI	
7	ALBERTI VITTORIO PIETRO	SI	
8	ANCORA VITA	SI	
9	PETROSILLO NICOLA LUCA	SI	
10	LOTTI GIUSEPPE	SI	
11	ZIZZA GIOVANNI	SI	
12	RADISI VINCENZO	SI	
13	SANTACROCE COSIMO	SI	
14	SISTO GIOVANNI	SI	
15	SEMERARO MARIO	SI	
16	LOTESORIERE FRANCESCO	SI	
17	BARELLA ANTONIO	SI	

PRESENTI: 17

ASSENTI: 0

Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario generale dott.ssa Antonella Barletta.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare il seguente argomento:

## **IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – CONFERMA ALIQUOTE ANNO 2024**

*Durante la trattazione del presente argomento rientra il consigliere Semeraro*

*Dato atto:*

- che la presente proposta di deliberazione è stata discussa in seno alla 3<sup>a</sup> commissione consiliare permanente, come da verbale in atti prot. N. 29892 del 17/11/2023;
- che in ordine alla deliberazione è stato acquisito il parere favorevole da parte dell'Organo di revisione contabile, come da verbale in atti n. 47 del 10/11/2023, acquisito al protocollo generale dell'ente al n. 29533 del 14/11/2023.

*L'argomento viene introdotto ed illustrato dal Sindaco Massimo Vittorio Lanzilotti.*

*Segue l'intervento del consigliere Petrosillo.*

*Si procede alla discussione alla quale intervengono i consiglieri: Santacroce e Barella; alla discussione interviene, altresì, l'assessore Camporeale.*

*Ultimata la discussione il Presidente pone a votazione la proposta di deliberazione, registrando il seguente risultato:*

**Presenti n. 17 consiglieri**

**Voti favorevoli n. 11**

**Astenuti n. 6 (Barella, Lotesoriere, Santacroce, Radisi, Sisto, Semeraro)**

*Si procede alla votazione per dichiarare l'immediata esecutività della deliberazione, registrando il seguente risultato:*

**Presenti e votanti n. 17 consiglieri**

**Voti favorevoli n. 17**

Sull'esito delle predette votazioni

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Visto** l'art. 1, cc. 738-783, L. 27 dicembre 2019, n. 160 che disciplina *ex novo* l'Imposta municipale propria (IMU), già istituita insieme alla TASI (per la componente riferita ai servizi) e alla TARI (per la componente riferita al servizio rifiuti) come componente patrimoniale dell'Imposta Unica Comunale (IUC) dalla legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), commi da 639 a 731 dell'articolo unico.

**Preso atto**, pertanto, che a decorrere dall'anno 2020, le disposizioni che disciplinavano IMU e TASI, quali componenti della IUC, istituita con la L. n. 147/2013, sono state abrogate e che l'IMU è oggi disciplinata dalla Legge n. 160/2019.

**Richiamati** interamente i commi da 739 a 783 dell'art. 1, Legge n. 160/2019, aventi ad oggetto la disciplina dell'IMU.

**Viste**, altresì, tutte le disposizioni del D.Lgs. n. 504/1992, dell'art. 1, commi 161-169, della L. n. 296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dalla L. n. 160/2019.

**Visto** il vigente Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU), approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 10/08/2020 e da ultimo modificato con delibera di Consiglio Comunale, n.31 del 20/11/2023

**Dato atto** che l'art. 1, comma 744, della L. n. 160/2019, conferma che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei D/10, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta.

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Deliberazione N. 36 del 20/11/2023  
S'intesta che la presente copia cartacea è conforme nel contenuto all'originale impresso, stessi immobili, sottoscritto digitalmente e depositato negli archivi informatici dell'Ente.

l'aliquota di base allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, mentre i comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla al limite dello 0,76 per cento.

**Rilevato** che, ai sensi dell'art. 1, comma 740, della L. 160/2019, il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili e che il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita dalla lettera b) e c) del comma 741, art. 1, della stessa legge, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

**Richiamato**, altresì, l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, disciplinante la podestà regolamentare dell'Ente in materia di entrate, applicabile alla nuova IMU in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 777, della L. n. 160/2019.

**Preso atto** che, ai sensi dell'art. 1, comma 742, il Comune è soggetto attivo dell'imposta introdotta e, dunque, ente impositore in relazione all'IMU.

**Ricordato** che ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del vigente Regolamento IMU sono assimilate alle abitazioni principali le seguenti unità immobiliari:

- a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- b) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- c) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146, del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale dell'utilizzatore. Tali fabbricati durante l'eventuale periodo intercorrente tra il termine del precedente contratto e quello per l'espletamento delle operazioni di natura "tecnico-amministrativa" indispensabili per l'individuazione del nuovo assegnatario, fino ad un massimo di 4 (quattro) mesi, sono comunque considerati assimilati ad abitazione principale e quindi esclusi dall'IMU;
- d) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso; l'assimilazione si applica a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione principale situato nello stesso Comune ove è ubicata la casa familiare;
- e) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- f) l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. Si considerano anziani le persone fisiche che al 1° gennaio dell'anno d'imposta di riferimento abbiano compiuto 65 anni e disabili quelle con disabilità riconosciuta di almeno il 66 per cento.

**Richiamato**, in particolare, il comma 741 dell'art. 1 della L. 160/2019, contenente le definizioni di fabbricato, abitazione principale e relative pertinenze (da intendersi esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), area fabbricabile e terreno agricolo.

**Rilevato** che sono esenti, ai sensi dell'art. 1, c. 758, L. n. 160/2019 i terreni agricoli:

- a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;

d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.

**Rilevato** inoltre che, ai sensi dell'art. 1, c. 759, L. n. 160/2019, sono esenti dall'imposta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:

- a) gli immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;
- d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
- e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la Santa Sede e l'Italia, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810;
- f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- g) gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i); si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200.

**Rilevato** che, ai sensi dell'art. 1, c. 747, L. n. 160/2019, la base imponibile dell'imposta è ridotta del 50 per cento nei seguenti casi:

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di faticenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;
- c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

**Considerato** che il comma 760, dell'art. 1, della L. n. 160/2019 dispone per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, la riduzione del 25% dell'aliquota stabilita dal comune.

**Rilevato** che il comma 777, dell'art. 1, della L. n. 160/2019 ha ripristinato la podestà regolamentare già riconosciuta in vigore di I.C.I. consentendo, fra le varie casistiche, la possibilità di stabilire l'esenzione dell'immobile dato in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari.

**Preso atto** che,

- ai sensi dell'art. 1, c. 48, L. 178/2020, a partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Deliberazione N. 36 del 20/11/2023

Si attesta che la presente copia cartacea e' conforme nel contenuto all'originale informatico  
sottoscritto digitalmente e depositato negli archivi informatici dell'Ente.

regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e che la riduzione dell'imposta al 37,5 per certo è limitata all'anno 2022 Finanziaria 2022 – Legge n. 234/2021);

- a decorrere dall'anno 2022, per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati è prevista l'esenzione dell'imposta ai sensi dell'art. 1, comma 751, L. 160/2019;
- a decorrere dall'anno 2023, sono esentati dal pagamento dell'IMU ai sensi dell'art.1, comma 81, L.197/2022, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte, i proprietari di immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale.

**Visto** l'art. 1, cc. 21-24, L. n. 208/2015 che dispone la modifica dei criteri di determinazione della rendita catastale per i cosiddetti "imbullonati", stabilendo che non concorrono alla stessa i macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.

**Preso atto** che in materia di aliquote e detrazioni d'imposta l'art. 1, cc. 748-755, L. n. 160/2019 fissa le seguenti misure di base:

**Aliquote:**

- aliquota dello 0,5% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9;
- aliquota dello 0,1% per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, c. 3-bis, D.L. 30 dicembre 1993, n. 557;
- aliquota dello 0,76% per i terreni agricoli;
- aliquota dello 0,86% per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (di cui la quota pari allo 0,76% è riservata allo Stato);
- aliquota dello 0,86% per tutti gli altri immobili.

**Detrazioni:**

detrazione d'imposta di €. 200,00, riconosciuta a favore di:

- unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;
- unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP (solo detrazione e non anche aliquota ridotta per abitazione principale).

**Rilevato** che, in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta municipale propria, ai sensi dell'art. 1, cc. 748-755, L. n. 160/2019, ai comuni sono concesse le seguenti facoltà di manovra in materia di aliquote e detrazioni d'imposta:

**Aliquote:**

1. aliquota per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9, incrementabile sino allo 0,6% e riducibile sino all'azzeramento;
2. aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, c. 3-bis, D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, riducibile sino all'azzeramento;
3. aliquota per i terreni agricoli, incrementabile sino all'1,06% e riducibile sino all'azzeramento;
4. aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (di cui la quota pari allo 0,76% è riservata allo Stato), incrementabile sino all'1,06% e riducibile sino allo 0,76%;
5. aliquota per tutti gli altri immobili, incrementabile sino all'1,06% e riducibile sino all'azzeramento.

**Detrazioni:** i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio.

**Rilevato** che l'art. 1, c. 755, L. 27 dicembre 2019, n. 160 dispone:

*"755. A decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi*

*possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.”*

**Dato atto** che questo comune, per l'anno d'imposta 2020, si è avvalso della facoltà di cui all'art. 1, c. 755, L. n. 160/2019 di maggiorare l'aliquota IMU fino ad un massimo dello 0,8 per mille, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dell'art. 1, cc. 10-26, legge 28 dicembre 2015, n. 208.

**Dato atto** che con deliberazione della Commissione Straordinaria n. 8 del 12/01/2023, con poteri di C.C., esecutiva ai sensi di legge, sono state deliberate per l'anno 2023 le seguenti aliquote di base (*e le detrazioni*) dell'imposta municipale propria:

Fattispecie	Aliquota/detrazione
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	0,6%
Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti	1,14%
Unità immobiliari concesse in locazione a soggetto che la utilizza come abitazione principale	1,14%
Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D	1,14%
Terreni agricoli	1,06%
Aree fabbricabili	1,14%
Abitazioni tenute a disposizione	1,14%
Altri immobili	1,14%
<b>Ulteriori eventuali specifiche casistiche:</b>	
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (beni merce)	0,00%
Fabbricati rurali ad uso strumentale ( solo categoria A6 e D10)	0,1%
Detrazione per immobili ad uso abitativo concessi in fitto a canone concordato	25%
Detrazione per abitazione principale	€ 200,00

**Richiamato** l'art. 1, comma 756, della L. n. 160/2019, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

**Rilevato** che, ai sensi del comma 757, della L. 160/2019, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla L. n. 160/2019, solo dopo l'adozione del decreto suddetto vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto delle aliquote, che ne formerà parte integrante.

**Preso atto** che la Risoluzione n.1/DF del MEF, del 18 febbraio 2020, ha chiarito:

- che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU inizierà a decorrere dall'anno d'imposta 2021 o comunque dal momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al comma 756;
- che fino all'adozione del decreto di cui al comma 756 la trasmissione ad opera dei comuni della delibera di approvazione delle aliquote IMU deve avvenire mediante semplice inserimento del testo della stessa, come stabilito, in via generale, dall'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 2014.

**Evidenziato** che, ad opera dell'art. 1, comma 837, della Legge n. 197/2022 (legge di Bilancio 2023-2025), sono state apportate modifiche in ordine alla modalità di approvazione delle aliquote IMU, come segue:  
- il comma 756, che impone ai Comuni di diversificare le aliquote IMU secondo le indicazioni dell'apposito decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze, è stato integrato, prevedendo la possibilità di modificare l'articolazione delle aliquote, mediante decreto del MEF;

- il comma 767, che indica le modalità di pubblicazione delle delibere di approvazione delle aliquote IMU, è intervenuto prevedendo l'obbligo di deliberare annualmente le aliquote IMU da applicare, a pena dell'applicazione delle aliquote nella misura “ordinaria”.

**Preso atto** che le previsioni di cui al precedente capoverso sono applicabili solo successivamente all'emanazione del citato decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, come già chiarito dalla Risoluzione n. 1/DF del MEF del 18 febbraio 2020 sopra citata.

**Visto** il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 7 luglio 2023 che individua le fattispecie in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'art. 1, commi da 748 a 755, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e stabilisce le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del relativo prospetto di cui all'art. 1, comma 757, della legge n. 160 del 2019.

**Verificato**, quindi, che il decreto ministeriale previsto dal comma 756 sopra citato è, alla data odierna, stato emanato e pertanto è possibile approvare le aliquote per il 2024 secondo i nuovi criteri.

**Rilevato** che, ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 07 luglio 2023, anche qualora il comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel “Portale del federalismo fiscale”, che consente l'elaborazione di un apposito “prospetto delle aliquote”, il quale forma parte integrante della delibera stessa.

**Considerato** che il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con comunicato del 21 settembre 2023, ha reso nota l'apertura ai comuni dell'applicazione informatica per l'approvazione del “prospetto delle aliquote” dell'IMU, all'interno dell'apposita sezione del “Portale del federalismo fiscale”, per mezzo del quale è possibile individuare le fattispecie in base alle quali diversificare le aliquote dell'IMU, nonché elaborare e trasmettere il relativo prospetto.

**Ritenuto**, pertanto, di **approvare, per l'anno 2024**, le seguenti aliquote dell'imposta municipale propria secondo il sotto riportato “prospetto delle aliquote”, elaborato utilizzando l'applicazione informatica resa disponibile dal Ministero dell'Economia e delle Finanze nell'apposita sezione del “Portale del federalismo fiscale”, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale (All. A):

## Prospetto aliquote IMU - Comune di CAROVIGNO

Ai sensi dell'art. 1, comma 764, della legge n. 160 del 2019, in caso di discordanza tra il presente prospetto e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta prevale quanto stabilito nel prospetto stesso.

Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 Assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160 del 2019: SI	0.6%
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0.1%
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D	1.14%
Terreni agricoli	1.06%
Aree fabbricabili	1.14%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	1.14%

### Elenco esenzioni indicate dal comune

Immobili dati in comodato gratuito (art. 1, comma 777, lett. e), della legge n. 160 del 2019) al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari

Immobili di proprietà di ONLUS o enti del terzo settore

Devono intendersi richiamate le esenzioni, le assimilazioni all'abitazione principale, le agevolazioni e le detrazioni previste dalla legge.

Ritenuto, altresì,

- di applicare per l'anno 2024 la detrazione di € 200,00 per l'abitazione principale;
- di avvalersi per l'anno 2024, della facoltà di cui all'art. 1, c. 755, L. n. 160/2019 di maggiorare l'aliquota IMU fino ad un massimo dello 0,8 per mille, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dell'art. 1, cc. 10-26, legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Visti:

- a) l'articolo 174 del D.lgs n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- b) l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali allegino al bilancio di previsione *"le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali"*;
- c) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- d) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone:  
*"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;
- e) l'articolo 151 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre dell'esercizio precedente il termine per l'approvazione del bilancio di previsione.

**Richiamato l'art. 13, cc. 15-15-quater, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201:**

*15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.*

*15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.*

*15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.*

*15-quater. A decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno e al contributo di sbarco di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, al contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché al contributo di cui all'articolo 1, comma 1129, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di cui al periodo precedente entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale.*

**Preso atto** che, specificamente per l'IMU, l'art. 1, c. 767, L. n. 160/2019 dispone:

*767. Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.*

**Rilevato** che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del "prospetto delle aliquote", di cui al citato comma 757, e del testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del "Portale del federalismo fiscale".

**Visto** il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

**Visto** lo Statuto Comunale

**Visto** il regolamento generale delle entrate tributarie comunali, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 in data 28/03/2019, e successive modificazioni e integrazioni.

**Acquisito** sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità finanziaria espresso dal responsabile del servizio finanziario, a norma dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000.

**Dato atto** che in ordine alla presente proposta di deliberazione viene formulata richiesta di parere all'organo di revisione economico finanziaria ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b.7) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

**Ritenuto** di provvedere in merito.

### PROPONE

1. **di dare atto** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. **di approvare**, per l'anno di imposta 2024, le seguenti aliquote dell'imposta municipale propria secondo il sotto riportato "prospetto delle aliquote", elaborato utilizzando l'applicazione informatica resa disponibile dal Ministero dell'Economia e delle Finanze nell'apposita sezione del "Portale del federalismo fiscale", allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale (All. A):

#### Prospetto aliquote IMU - Comune di CAROVIGNO

Ai sensi dell'art. 1, comma 764, della legge n. 160 del 2019, in caso di discordanza tra il presente prospetto e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta prevale quanto stabilito nel prospetto stesso.

Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 Assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160 del 2019: SI	0.6%
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0.1%
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D	1.14%
Terreni agricoli	1.06%
Aree fabbricabili	1.14%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	1.14%

#### Elenco esenzioni indicate dal comune

Immobili dati in comodato gratuito (art. 1, comma 777, lett. e), della legge n. 160 del 2019) al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari

Immobili di proprietà di ONLUS o enti del terzo settore

Devono intendersi richiamate le esenzioni, le assimilazioni all'abitazione principale, le agevolazioni e le detrazioni previste dalla legge.

**3. di applicare la detrazione di € 200,00 per l'abitazione principale;**

**4. di avvalersi**, per l'anno 2024, della facoltà di cui all'art. 1, c. 755, L. n. 160/2019 di maggiorare l'aliquote IMU fino ad un massimo dello 0,8 per mille, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dell'art. 1, cc. 10-26, legge 28 dicembre 2015, n. 208;

**5. di dare atto** che per tutti gli altri aspetti di dettaglio non previsti dalla presente deliberazione, riguardanti l'applicazione del tributo, si rimanda a quanto previsto dalla normativa istitutiva dello stesso e al regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU DIGITALE - Deliberazione N. 36 del 20/11/2023

Si attesta che la presente copia cartacea è conforme nel contenuto all'originale informatico sottoscritto digitalmente e depositato negli archivi informatici dell'Ente.

**6. di stimare** in € 5.200.000,00 il gettito complessivo dell’Imposta Municipale Propria per l’anno 2024;

**7. di dare atto** che tali aliquote e detrazioni, ai sensi dell’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007), decorrono dal 1 gennaio 2024;

**8. di dare atto** che la presente deliberazione costituisce allegato al Bilancio di previsione 2024/2026 ai sensi dell’art. 172 del D.lgs. 267/2000;

**9. di trasmettere** telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) ai sensi dell’art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019;

**10. di dare atto** che, il testo del presente atto ed i relativi allegati, ai fini della pubblicazione nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale di cui al punto precedente, verranno predisposti ed adattati al formato elettronico definito dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 20 luglio 2021, così come chiarito dalla Risoluzione n.7/DF del 21 settembre 2021;

**11. di pubblicare** il presente regolamento:

- sul sito internet del Comune, sezione *amministrazione trasparente*;
- all’Albo Pretorio del Comune, per 30 giorni consecutivi;

**12. di dichiarare** il presente atto, con separata unanime votazione, immediatamente esecutivo ai sensi dell’articolo 134, comma 4 del D.lgs. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio  
Francesco Leoci  
*Firmato digitalmente*

Il Segretario Generale  
Dott.ssa Antonella Barletta  
*Firmato digitalmente*

## **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione n. 40 del 10/11/2023, avente ad oggetto “IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – CONFERMA ALIQUOTE ANNO 2024”, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000, si esprime parere favorevole.

Note:

10/11/2023

Il Responsabile  
Leo Cotrino  
Firmato digitalmente

## **PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA**

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione n. 40 del 10/11/2023, avente ad oggetto “IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – CONFERMA ALIQUOTE ANNO 2024”, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000, si esprime parere favorevole.

Note:

Carovigno, 10/11/2023

Il Responsabile  
Leo Cotrino  
*Firmato Digitalmente*

*Allegato alla Deliberazione del Consiglio Comunale N° 36 del 20/11/2023*

**ADEMPIMENTI DI PUBBLICAZIONE**

Della sestesa deliberazione, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, viene affissa oggi all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal 22/11/2023 al 07/12/2023.

Carovigno, 22/11/2023

Il Responsabile della Pubblicazione

ANTELMI GIOVANNI

*Firmato digitalmente*

# Prospetto aliquote IMU - Comune di CAROVIGNO

Ai sensi dell'art. 1, comma 764, della legge n. 160 del 2019, in caso di discordanza tra il presente prospetto e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta prevale quanto stabilito nel prospetto stesso.

Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 Assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160 del 2019: SI	0.6%
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0.1%
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D	1.14%
Terreni agricoli	1.06%
Aree fabbricabili	1.14%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	1.14%

## Elenco esenzioni indicate dal comune

Immobili dati in comodato gratuito (art. 1, comma 777, lett. e), della legge n. 160 del 2019) al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari

Immobili di proprietà di ONLUS o enti del terzo settore

Devono intendersi richiamate le esenzioni, le assimilazioni all'abitazione principale, le agevolazioni e le detrazioni previste dalla legge.